

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 17 Dicembre 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di Dicembre, presso la sede dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, in Trapani, Largo San Francesco di Paola, 5 - Palazzo de Filippi, si è riunito, alle ore 16.00, il Consiglio di Amministrazione dello stesso Ente, giusta convocazione dello stesso giorno, con carattere d'urgenza allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

Oltre al Presidente, Dott. Vito Damiano, sono presenti i Sigg. Consiglieri:

- * Rag. Ermenegildo Ceccaroni - Vice Presidente;
- * Giovanni Battista De Santis - Componente, nonché i Sigg.:
- * Dott. Lorenzo Noto - Presidente Collegio Revisori dei Conti;
- * Rag. Caterina Costadura - Componente Collegio dei Revisori dei Conti.

E' assente giustificato il Dr. Ignazio Pollina, componente Collegio dei Revisori.

Presiede la seduta il Presidente che pone in trattazione il **punto 1)** iscritto all'o.d.g., chiedendo al Consigliere Delegato di relazionare in merito e nominandolo, nel contempo, segretario di seduta.

Il C.D. comunica al C.d.A. di essere venuto alla determinazione di autosospendere il proprio emolumento in via cautelativa, essendo stato sollevato dall'Ufficio Contabilità del Comune di Trapani un dubbio sulla legittimità di detto emolumento, in quanto l'erogazione dello stesso potrebbe - a detta dello stesso ufficio - configurare violazione della normativa vigente in tema di contenimento della spesa pubblica.

Il CD fa, altresì, presente di avere rimarcato, in un'apposita propria relazione inviata a detto ufficio comunale, che la delibera assembleare di nomina dello stesso prevedeva il compenso *de quo* per la sola attività lavorativa egli svolta in qualità di dirigente amministrativo dell'Ente e che la stessa delibera specificava, contestualmente, che nessun gettone di presenza o compenso era attribuito allo stesso CD per la sua partecipazione al CdA.

Il CD, ad ulteriore riprova della correttezza, sotto il profilo giuridico, della configurazione del trattamento economico allo stesso applicato in esecuzione della mentovata delibera dell'Assemblea dei Soci dell'Ente, richiama un articolato parere legale formulato in data 05/03/2012 dall'Avvocato Franco Campo, esperto di diritto amministrativo, su apposita richiesta del sindaco di Trapani/Presidente dell'ELMT pro tempore, Avv. Girolamo Fazio (ALLEGATO).

Con detto parere, l'Avv. Campo confermava la legittimità del compenso attribuito alla figura del Consigliere Delegato per le sue funzioni dirigenziali legate alla direzione del personale e all'intera gestione economica, amministrativa e artistica dell'Ente, sottolineando la netta distinzione tra il suo ruolo di componente del CdA e quello dirigenziale sopra cennato.

Ciò detto, il CD precisa che rimetterà ogni sua determinazione relativa all'eventuale definitiva rinuncia ai compensi congelati cautelativamente, allorché sarà chiarita definitivamente la questione posta dall'Ufficio Contabilità del Comune di Trapani.

Terminato l'intervento del CD, il CdA prende atto della sua autosospensione del trattamento economico assegnatogli dall'Assemblea dei Soci e, con voto unanime dei presenti, ratifica la decisione da egli assunta in tal senso.

Il CdA, con voto unanime dei presenti, stabilisce, altresì, che nelle more delle modifiche statutarie sulle quali gli uffici dell'Ente stanno già lavorando, che la carica di consigliere delegato è svolta a titolo onorifico.



Al riguardo, lo stesso CdA dispone il recupero delle somme corrisposte ai consiglieri delegati data dall'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 e ss.mm. e ii., dando mandato al CD di inviare agli interessati formale comunicazione a mezzo lettera raccomandata con a.r. o posta elettronica certificata.

Il presidente pone, quindi, in trattazione il **punto 2)** iscritto all'O.d.G., chiedendo al CD intervenire.

Il CD prende la parola per significare al CdA che il carico di lavoro per disimpegnare le attività gestionali e di programmazione artistica è assai elevato e che le funzioni amministrative che gli sono assegnate pongono in capo allo stesso non poche responsabilità. Egli fa, altresì, presente al CdA che il regime economico risibile determinato in suo favore al momento della sua nomina non era proporzionato all'impegno che l'incarico comportava ma era legato ad una condizione di sostanziale collasso economico dell'Ente, conseguente al venir meno della dotazione finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il CD ricorda ai presenti che il bilancio di previsione 2015, approvato dal CdA sulla scorta dei dati contabili pressoché definitivi, certifica la fuoriuscita dell'Ente dalla condizione di crisi strutturale in cui versava al momento del suo insediamento e rimarca come la prospettiva di continuità aziendale sia stata garantita all'Ente dai benefici economici (ad esempio l'incremento senza precedenti del contributo ministeriale che ha, di fatto, sostituito quasi interamente la dotazione venuta meno dal Libero Consorzio Comunale di Trapani) e dall'efficienza gestionale determinati dall'attività di ristrutturazione aziendale progettata e realizzata sotto la direzione dello stesso CD.

Ciò premesso, il CD comunica al CdA che non ritiene sussistano più le condizioni di emergenza e di incertezza economica che giustificavano un suo impegno a condizioni economiche di poco superiori a quelle di cui gode l'uscire dell'Ente.

Lo stesso chiede, pertanto, che qualora il CdA ritenesse utile continuare ad avvalersi della collaborazione, si provveda a ridefinire il suo rapporto con l'Ente, con modalità contrattuali che

- * superino le criticità affrontate trattando il precedente punto 1),
- * prevedano un trattamento economico consequenziale ai risultati conseguiti e premialità legate all'ottenimento di ulteriori risorse finanziarie diverse da quelle comunali,
- * pongano lo status giuridico-economico della dirigenza dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, in linea con quello che altri teatri di tradizione di livello pari allo stesso riservano alle figure cui sono attribuiti incarichi dirigenziali e di direzione artistica.

Il CD chiede che detta richiesta sia evasa dal CdA entro il mese corrente, atteso che entro Gennaio 2016 deve essere presentato al Ministero dei Beni Culturali il progetto artistico-finanziario per ottenere il relativo finanziamento e che la formulazione di detto progetto richiede una complessa ed articolata attività di progettazione e di elaborazione pari a quella, notevole, profusa lo scorso anno, con il risultato dell'incremento dei fondi dei quali si è detto in precedenza.

Terminato l'intervento del CD, il CdA stabilisce che la richiesta di cui sopra verrà presa in considerazione in tempi congrui per rimodulare la posizione del predetto CD, anche in ragione della previsione statutaria relativa alla figura del sovrintendente, allineandola, in tal modo, ai modelli organizzativi degli altri teatri italiani assimilabili, per dimensioni e status, all'Ente Luglio Musicale Trapanese.

Alle ore 17.10, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Trapani, 16 Dicembre 2015

Prot. n. 2780

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, con carattere d'urgenza, per il giorno
17 Dicembre 2015, alle ore 16.00.

Al Sig. Presidente
Dott. Vito Damiano

Al Sig. Vice Presidente
Rag. Ermenegildo Ceccaroni

Allo spett. Collegio dei Revisori di Conti
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese

LORO SEDI

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio d'Amministrazione di quest'Ente, convocata presso la sede di Palazzo de Filippi, in Trapani, Largo San Francesco di Paola, 5, per Lunedì **17 Dicembre 2015 alle ore 16.00**, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presa d'atto dell'autosospensione cautelativa del compenso del Consigliere Delegato, a decorrere dal mese di Ottobre 2015 e ratifica della stessa;
- 2) comunicazioni del Consigliere Delegato.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato
Giovanni Battista De Santis





Seduta del Consiglio di Amministrazione

Giovedì 17 Dicembre 2015, ore 16.00

Palazzo De Filippi

Presenti

Presidente

Sindaco del Comune di Trapani
Dott. Vito Damiano

Vice Presidente

Ermenegildo Ceccaroni

Consigliere Delegato

Giovanni Battista De Santis

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente

Lorenzo Noto

Componenti:

Caterina Castadura

Ignazio Pollina

ASSENTE GIUSTIFICATO



IL VERBALIZZANTE

Studio Legale

Avv. FR. INCOGLIARO

Avv. P. ISQUILIE PERRONE

Avv. RICCARDO GIGLIO

Avv. D. ANIELLO CARDELLA

Trapani, lì 05/3/2012

Spett.le Ente Luglio Musicale Trapanese

Teatro di Tradizione

Largo San Francesco di Paola, 5

91100 Trapani

Oggetto: carattere onorifico delle cariche in seno agli organi collegiali dell'ente Luglio Musicale.

Con nota dell'11 gennaio 2012, cui ha fatto seguito ulteriore comunicazione del 3 febbraio 2012, sono stati posti allo scrivente alcuni quesiti correlati all'applicazione del dettato dell'art. 6, comma 2, D.L. n°78/2010, convertito con L. n° 122/2010 agli organi collegiali dell'Ente Luglio Musicale.

Si tratta, come è noto, della disposizione che ha previsto la natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanze pubbliche, nonché della titolarità di tali organi.

La stessa disposizione ha previsto, altresì, che la partecipazione ai predetti organi può dar luogo solo al rimborso delle spese ovvero, qualora già previsti, ad un gettone di presenza di importo non superiore a € 30,00 per seduta.

Gravi sono le conseguenze derivanti dalla violazione delle indicate prescrizioni, poichè da essa discende, oltre

- Piazza Ciccio Montalto, 2 - 91100 Trapani -
- Tel 0923-25077 Fax 0923-1876767 -

Studio Legale

Avv. FR ENCO CAMPO
Avv. P ASQUALE PERRONE
Avv. RICCARDO CIGLIO
Avv. DANIELE CARDELLI

alla responsabilità erariale, anche la nullità degli atti adottati dagli organi che non si sono adeguati alla previsione normativa e l'impossibilità di ricevere contributi o qualsiasi forma di utilità a carico del finanze pubbliche.

I quesiti posti con la richiesta di parere possono essere riuniti in due gruppi, posto che quelli indicati nella nota dell'11/01/2012 con i numeri 1 e 2 riguardano i componenti del Collegio dei Revisori, mentre quelli posti sotto i numeri 3 e 4 sono relativi alla figura del Consigliere Delegato e del consigliere di amministrazione designato dalla provincia regionale.

Con riferimento alla posizione dei revisori lo scrivente ha preso visione del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n° 33 del 28/12/2011, secondo il quale la natura contrattuale del rapporto che si instaura con i componenti dei collegi dei revisori, la natura tecnica dell'attività da essi svolta e la sua riconducibilità all'ambito della prestazione d'opera, portano ad escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, D.L. n° 78/2010 i partecipanti a detti collegi.

Tale parere è condivisibile e lo scrivente non rinviene argomentazioni per discostarsi dallo stesso.

Per quanto attiene alla posizione del Consigliere Delegato, nella richiesta di parere si evidenzia che l'indennità che allo stesso era erogata era stata rapportata per il 50% alla sua partecipazione al

Studio Legale

Avv. FR ENCO CAMPO

Avv. PASQUALE PERRONE

Avv. RICCARDO GIGLIO

Avv. DOMENICO CARDELLA

consiglio di amministrazione e per il 50% all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

Dallo statuto dell'Ente (articoli 11 e 14) risulta che il Consigliere Delegato non è, in quanto tale, anche componente del consiglio di amministrazione.

Esso è "organo esecutivo" del consiglio di amministrazione, dirige il personale, assume gli impegni di spesa, adotta tutte le iniziative necessarie per l'attività associativa, è responsabile dei conti, della gestione artistica e amministrativa ed ha anche la rappresentanza dell'Ente.

Ne discende, ad avviso dello scrivente, che nel caso in cui, come accade in atto, una stessa persona fisica ricopra sia la carica di componente del Consiglio di Amministrazione che l'incarico di Consigliere Delegato, occorre tenere distinte le due posizioni ed il relativo regime giuridico.

Ed invero, per il profilo di immediato interesse del parere richiesto, mentre per la partecipazione al consiglio di amministrazione occorrerà applicare la disposizione dell'art. 6, comma 2, D.L. n° 78/2010 e la stessa dovrà avere carattere onorifico, diversa conclusione deve assumersi per l'incarico di Consigliere Delegato.

Tale incarico non appare riconducibile all'ambito di applicazione della disposizione legislativa appena richiamata, anzitutto per la ovvia considerazione che questa concerne " .. la *partecipazione agli organi collegiali* degli enti che comunque

Studio Legale

Avv. FR. ENCO CAMPO

Avv. P. ISQUILIE PERRONE

Avv. RICCARDO GIGLIO

Avv. DANIELE CARPELLA

ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti ..." mentre il Consigliere Delegato non è parte di un organo collegiale.

In secondo luogo, perché per i compiti che lo statuto gli assegna, il Consigliere delegato è organo gestionale dell'Ente e svolge un ruolo di tipo dirigenziale, mentre la ratio sottesa alla disposizione che ha previsto il carattere onorifico della partecipazione agli organi degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è quella di ridurre le spese relative a cariche di matrice politica ed alle quali non si correlano prestazioni e attività che potrebbero formare oggetto di un rapporto professionale o di lavoro.

Con tale conclusione, peraltro, appare coerente l'indicazione proveniente dal Ministero per i componenti dei collegi dei revisori, ai quali, in quanto chiamati a svolgere prestazioni professionali, non può essere applicato il principio del carattere onorifico dell'incarico.

Analogamente, non pare si possa applicare il medesimo principio a chi riveste un incarico, come quello del Consigliere Delegato, che comporta la direzione del personale e l'intera gestione economica, amministrativa ed artistica dell'Ente.

E' avviso dello scrivente, dunque, che l'art. 6, comma 2, D.L. n° 78/2010 non possa applicarsi all'incarico di Consigliere Delegato dell'Ente Luglio Musicale Trapanese e che allo stesso si possa continuare a corrispondere il compenso deliberato per l'esercizio delle relative funzioni.

- Piazza Ciccio Montalto, 2 - 91100 Trapani -
- Tel 0923-25077 Fax 0923-1876767 -

Studio Legale

Avv. FR. ENZO CAMPO

Avv. PASQUALE PERRONE

Avv. RICCARDO GIGLIO

Avv. DANIELI CARDIELLA

Con riferimento, infine, alla posizione del componente del consiglio di amministrazione designato dalla Provincia regionale di Trapani, essendo indubbio il carattere onorifico della sua partecipazione all'organo collegiale dell'Ente, va esaminato unicamente se allo stesso debba corrispondersi un rimborso delle spese o un gettone di presenza.

L'art. 6, comma 2, D.L. n° 78/2010, invero, pare consentire l'opzione tra rimborso e gettoni di presenza nel caso in cui questi ultimi fossero già previsti, introducendo in tal caso l'obbligo della loro riduzione all'importo massimo di euro 30,0 per seduta.

Ne discende che nel caso in cui non fosse già previsto prima dell'entrata in vigore della normativa in esame il gettone di presenza per la partecipazione all'organo collegiale dell'Ente, l'unica soluzione possibile appare quella del rimborso delle spese sostenute.

* * *

Per mera completezza argomentativa, segnalo che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con deliberazione del 21 dicembre 2011 hanno fugato le perplessità sorte dopo la pubblicazione della circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n° 1 del 13/01/2011, che nell'esaminare il tema dell'applicabilità nella Regione siciliana delle norme statali in materia di contenimento della spesa e di riduzione del costo degli apparati politici – amministrativi, sembrerebbe avere escluso l'applicabilità in Sicilia del citato art. 6 D.L. n° 78/2010.

- Piazza Ciccio Montalto, 2 - 91100 Trapani -
- Tel 0923-25077 Fax 0923-1876767 -



Studio Legale

Avv. FRANCO CAMPO
Avv. PASQUALE PERRONE
Avv. RICCARDO GIGLIO
Avv. DANIELE CARDELLA

La Corte dei Conti, infatti, ha evidenziato che la disciplina dall'art. 6 D.L. n° 78/2010 non attiene alla organizzazione regionale ed allo status giuridico-economico degli amministratori locali, materie soggette alla potestà legislativa esclusiva della Regione, e che la stessa, dunque, è applicabile nella regione siciliana anche in assenza di un apposito provvedimento di recepimento del legislatore regionale.

Nei termini che rassegnò è il parere richiestomi e ringraziando per la fiducia accordatami, porgo distinti saluti.

Avv. Franco Campo

